



Associazione Civica Utenti della Strada - COMO -

VIA A. DIAZ 31 - 22100 COMO

TEL. 031 26 55 15

C.F. 95067890137

Como, 3 maggio 2013

Spett.le
La Provincia
di Como

Via e-mail

Oggetto: parcheggio S. Anna

A.C.U.S. ha da tempo fatto propria la protesta degli utenti del parcheggio dell'Ospedale S. Anna per l'onerosità delle tariffe.

Occorre però evidenziare gli aspetti giuridici della questione, pur nei limiti di un esame che procede dall'esterno e può disporre solo di alcuni elementi conoscitivi.

In particolare, è stato possibile solo esaminare l'accordo di programma del 13.12.2003, nel testo reperibile via Internet.

L'accordo, sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Comune di Montano Lucino, Comune di S. Fermo della Battaglia ed Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, pone come obiettivo comune degli Enti sottoscrittori la localizzazione e la realizzazione del nuovo Ospedale S. Anna di Como.

Per quanto riguarda i parcheggi l'art. 5.5 prevede: “(...) *Il nuovo presidio ospedaliero S. Anna sarà dotato di un numero di parcheggi adeguato a garantire l'usufruità della struttura (...)*” e pone a carico dell'Azienda ospedaliera la progettazione e realizzazione dei parcheggi per dipendenti e visitatori.

In esso si legge che l'Azienda ospedaliera si impegna: “*a concedere gratuitamente al Comune di S. Fermo della Battaglia la gestione dei parcheggi, ad eccezione di quelli 'tecnici' che saranno gestiti dalla A.O. Sant'Anna*”.

Tali essendo, in estrema sintesi, i punti dell'accordo di programma riguardanti i parcheggi, si possono proporre alcune riflessioni di carattere generale, desunti da un primo esame.

Si tratta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 267/2000 che si iscrive tra gli atti in cui si manifesta l'autonomia degli Enti territoriali e che è rivolto a perseguire un interesse comune e non interessi contrapposti e, tanto meno, con

risvolti di corresponsività (Francesco Pugliese).

A tali accordi di programma si applicano, per quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, come dispone, in termini generali, l'art. 15 L. 241/1990.

La “concessione” gratuita, senza previsione di termine finale, da parte dell'Azienda ospedaliera della gestione dei parcheggi al Comune di S. Fermo della Battaglia non pare sostenuta da alcuna causa che la giustifichi.

Secondo i principi fondamentali del diritto civile, ogni negozio deve avere la sua causa, dovendo corrispondere ad uno scopo socialmente apprezzabile, pena la nullità.

Secondo i principi fondamentali del diritto amministrativo, ogni atto deve essere sostenuto da un interesse pubblico specifico e deve rispettare il principio di legalità, pena l'illegittimità.

Civilisticamente la “concessione gratuita” potrebbe essere inquadrata nell'istituto del comodato e, quindi, ferma la questione della nullità della clausola, l'Azienda ospedaliera potrebbe chiedere la restituzione.

Applicando i principi di diritto amministrativo, relativi all'istituto della concessione, ferma la questione dell'insussistenza di un chiaro interesse pubblico alla concessione gratuita e conseguente illegittimità della previsione, il concessionario avrebbe, in realtà, l'obbligo di pagare un canone annuo all'Amministrazione concedente.

Inoltre sarebbe occorsa la previsione della durata della concessione e comunque l'Azienda ospedaliera potrebbe revocarla senza necessità di corrispondere indennizzo.

Si consideri che ogni obbligo comportante un vincolo di potere è sempre assunto *rebus sic stantibus* (Mario Nigro) e gli accordi amministrativi impongono una verifica di equità ai fini di una doverosa rinegoziazione e/o risoluzione, pur dovendosi prioritariamente attenere ad un modello di autonomismo cooperativo per una leale collaborazione tra gli Enti (Pugliese).

Nell'accordo in esame non solo emerge la necessità di verificare la permanenza di un apprezzabile interesse pubblico al mantenimento della “concessione gratuita” della gestione in capo al Comune di San Fermo della Battaglia, ma soprattutto di riesaminarne la rispondenza originaria a ragioni di interesse pubblico.


Queste ragioni non risultano esternate nell'accordo e non paiono oggettivamente sostenibili, a meno di negare le finalità dell'accordo descritte nell'articolo 2 e condivise da tutti gli Enti firmatari.

La realizzazione dell'ospedale in territorio del Comune di San Fermo della Battaglia è stata infatti ritenuta da tutti gli Enti firmatari e, quindi, anche da quell'Amministrazione, come un risultato di alto interesse comune, senza necessità perciò di “mitigazioni” in opere o in vantaggi economici.

Ne deriva che la “concessione gratuita”, per di più *sine die*, si risolve in un vantaggio

indebito per il Comune, in possibile danno erariale per l'Azienda ospedaliera e nello svantaggio ingiustificato per l'utenza.

Il Presidente A.C.U.S. - Como
Avv. Mario Lavatelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Lavatelli', written over the printed name.